REGOLAMENTO (CEE) N. 2369/72 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1972

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1282/72 e n. 1717/72 relativi alla vendita di burro a prezzo ridotto alle forze armate degli Stati membri e a talune istituzioni e collettività

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/71 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1282/72 della Commissione, del 21 giugno 1972, relativo alla vendita all'esercito ed ai corpi assimilati di burro a prezzo ridotto (5) e il regolamento (CEE) n. 1717/72 della Commissione, dell'8 agosto 1972, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto a istituzioni e collettività senza scopi di lucro (6), prevedono che gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie affinché il burro venga consumato in via aggiuntiva ; che è necessario armonizzare, per quanto possibile, le disposizioni dei diversi regolamenti relativi alla vendita di burro a prezzo ridotto per facilitare la loro applicazione e permettere, nella misura compatibile con il buon funzionamento di tali operazioni di vendita, una semplificazione delle disposizioni amministrative necessarie alla loro applicazione negli Stati membri ; che è pertanto opportuno non mantenere nei due suddetti regolamenti la prescrizione attualmente prevista ;

considerando che, nella medesima preoccupazione di armonizzazione dei testi, è opportuno esprimere in mesi i termini fissati in giorni nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1717/72 per la validità del buono necessario per la consegna del burro e per la determinazione del quantitativo massimo di burro da attribuire ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1282/72 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1717/72 i termini « venga consumato in via aggiuntiva e » sono soppressi.

Articolo 2

All'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1717/72 i termini « 90 giorni » sono sostituiti dai termini « 3 mesi ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 142 del 22. 6. 1972, pag. 14.
(6) GU n. L 181 del 9. 8. 1972, pag. 11.